



## PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETÀ MISTA

La presente scrittura privata viene stipulata in.....,  
in data .....

**tra**

il Comune di Collelongo, in persona del Prof. Angelo Salucci, nato a.....  
....., il ....., domiciliato per la carica presso la Casa  
comunale, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco p.t. con i poteri di  
rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della  
deliberazione del Consiglio comunale n.....del.....(allegata in copia  
conforme all'originale al presente atto sotto la lettera A) e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.  
18 agosto 2000 n. 267

**e**

il Comune di Villavallelonga, in persona del Dott. Martorano Di Cesare, nato a.....  
....., il....., domiciliato per la carica  
presso la Casa comunale, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco p.t. con  
i poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della  
deliberazione del Consiglio comunale n. ....del..... (allegata in copia  
conforme all'originale al presente atto sotto la lettera B) e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.  
18 agosto 2000 n. 267

**e**

la Società "VallelongaEnergia"s.r.l., in persona di.....,  
nato a....., il....., domiciliato per la carica  
presso....., il quale interviene al presente atto in qualità  
di....., debitamente  
autorizzato in forza dell'atto..... (allegato in copia conforme  
all'originale al presente atto ),

### **premesse che**

- la Società "VallelongaEnergia"s.r.l. (di seguito, in breve, denominata Società), è una Società costituita tra il Comune di Collelongo, titolare di quote di partecipazione pari del.....% del capitale sociale, il Comune di Villavallelonga, titolare di quote di partecipazione pari del .....% del capitale sociale, e il Socio privato di maggioranza....., titolare di quote di partecipazione pari del .....% del capitale sociale;
- la Società è stata costituita in data..... ai sensi e per gli effetti della disciplina al riguardo dettata dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. e dal DPR 16 settembre 1996 n. 533, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica con la quale è stato individuato il socio privato;
- la Società è concessionaria della progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica derivanti da sfruttamento dell'energia solare sul territorio dei comuni di Collelongo e Villavallelonga;



- è necessario definire i rapporti tra i Comuni ed il socio privato in relazione al funzionamento della società mista, alla nomina degli organi sociali, alla distribuzione degli utili, all'apporto di finanziamenti ed all'ipotesi di eventuale cessione da parte del socio maggioritario della relativa quota di partecipazione.

Tanto premesso, le parti sottoscritte convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1**

#### **Premessa**

1. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 2**

#### **Definizioni**

1. In relazione al presente accordo si intendono:

- a) per Contraenti o Parti, i Comuni di Collelongo e di Villavallelonga e il Socio privato .....;
- b) per Società, la Società "VallelongaEnergia" s.r.l.;
- c) per Statuto sociale, lo statuto della Società;
- d) per Consiglio di Amministrazione, il relativo organo della Società;
- e) per Assemblea, il relativo organo della Società;
- f) per Servizio o SPL, il servizio pubblico locale alla cui gestione è deputata la Società.

### **Articolo 3**

#### **Capitale sociale**

Il capitale della società è di € 50.000,00(cinquantamila,00).

La quota maggioritaria di partecipazione è sempre riservata al socio privato, anche in caso di aumento di capitale.

### **Art. 4**

#### **Sede e durata**

La società ha sede legale in Collelongo presso la Casa comunale. La durata della società sarà fissata sino al 31 dicembre del 2050. La società ha l'oggetto sociale e le altre regole di funzionamento di cui allo Statuto.

### **Articolo 5**

#### **Trasferimento di quote sociali**

Il trasferimento delle quote di partecipazione ad opera del socio privato maggioritario ad altro o altri soci privati, od il trasferimento del diritto di opzione, fermi i limiti previsti dalla legge, sono condizionati alla prelazione ed al gradimento dell'Assemblea che dovrà pronunciarsi in merito nei 60 giorni dalla notifica al C.d.A. della volontà di vendere come da allegato Statuto. L'Assemblea dovrà esprimere non il mero gradimento ma un gradimento basato sulla verifica oggettiva di tutti i requisiti di cui al bando di gara per la selezione del socio privato utilizzato per la costituzione della Società, effettuata



avvalendosi in via consultiva di una commissione di tecnici analoga a quella prevista nel procedimento di selezione originaria, che esprimerà un parere pro-veritate sulla idoneità del potenziale o dei potenziali acquirenti.

In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o del diritto di opzione ad altri privati o enti pubblici, condizione imprescindibile di tale trasferimento sarà la preventiva sottoscrizione del presente accordo nella sua interezza da parte dei cessionari.

## **Articolo 6**

### **Utili e perdite**

I Comuni di Collelongo e di Villavallelonga non partecipano alla distribuzione degli utili, e non partecipano delle perdite della Società in virtù della circostanza per la quale ad essi è dalla Società attribuita una royalty annua da calcolarsi ai sensi dell'art. 6 della Lettera di invito e disciplinare di gara.

## **Articolo 7**

### **Finanziamenti**

In caso fossero necessari apporti patrimoniali per il perseguimento dello scopo sociale, essi dovranno essere integralmente procurati dal socio privato e nessun onere potrà derivare ai Comuni soci dalla erogazione in favore della Società dei relativi finanziamenti.

## **Articolo 8**

### **Penale e responsabilità**

La violazione di uno solo dei patti contenuti nel presente accordo sarà causa di grave responsabilità e darà luogo a risarcimento dei danni, nonché al pagamento, a titolo di penale a carico di chi si sia reso responsabile della violazione, di una somma pari ad un sesto del patrimonio netto della società mista all'atto della violazione.

## **Articolo 9**

### **Impegni delle Parti**

Le parti comunque si impegnano a rispettare gli accordi e gli impegni ivi assunti nel rispetto dei fondamentali principi della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

## **Articolo 10**

### **Nomina del Consigliere del Socio pubblico**

Il Consigliere di Amministrazione spettante alla parte pubblica sarà alternativamente nominato da ciascun Comune socio, sentito l'altro.

## **Art. 11**

### **Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha la durata di ..... anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 2341 bis c.c